Avv. Carmelo Matafù
V.le S. Martino n.146 – 98123 Messina
P.e.c.: carmelo.matafu@legalmail.it. Fax 090-691648

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**SEZIONE LAVORO**

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

Nell'interesse di **Santangelo Angela**, nata a Messina l'1.08.1977 e residente in Vercelli, via Oldoni n. 2 (c.f. SNTNGL77M41F158X), con domicilio eletto in Messina, V.le San Martino, is.143, n.146, presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafu' (c.f. MTFCML57P30E571C – pec: carmelo.matafu@legalmail.it, fax 090691648), che la rappresenta e difende giusta procura *ad litem* rilasciata in calce al presente atto;

**CONTRO**

**MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, c.f. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C. torino@mailcert.avvocaturastato.it; ;

**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Direttore Generale pro tempore, (PEC: drpi@postacert.istruzione.it)domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P 10128 P.E.C. torino@mailcert.avvocaturastato.it;,;

**Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Vercelli**, in persona del Direttore Generale pro tempore, (PEC: uspvc@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P 10128, P.E.C. torino@mailcert.avvocaturastato.it;

**E NEI CONFRONTI DI**

**Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale della provincia di Vercelli e di tutti gli ambiti territoriali italiani**, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017;

**OGGETTO**: diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento,



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

**PREMESSO CHE**

- La ricorrente ha lavorato quale insegnante, sia nel 2014 che nel 2015, a più riprese, presso istituti comprensivi siti nella provincia di **Alessandria** (Ist. comp. Casale 3, ist. Compr. De Amicis – Manzoni);
- La ricorrente è in possesso del **diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 93/94** presso l'Istituto Magistrale "Sacro cuore di Gesù" di Messina con votazione 52/60 (cinquantadue/sessantesimi), titolo abilitante all'insegnamento;
- Il D.M. n. 235 del 1.04.2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non consentiva l'inserimento nelle graduatorie medesime - utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato - di coloro i quali erano in possesso del predetto titolo;
- Il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 1973 del 16.04.2015, annullava il D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva ai docenti in possesso del titolo abilitante – il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 – l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento;
- In data **23.04.2014** la ricorrente presentava **domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all'Ufficio Scolastico per la Regione Piemonte, sede provinciale di Vercelli** – specificando di essere in possesso del diploma magistrale e quindi di essere abilitata all'insegnamento;
- In riscontro alla superiore richiesta, **l'Ufficio Scolastico per la Regione Piemonte - ufficio XV Ambito territoriale per la provincia di Vercelli, con comunicazione del 19.08.2014** rispondeva che: "*Esaminato attentamente il reclamo presentato dalla S.V., si comunica che non è possibile soddisfare quanto richiesto, in quanto la domanda di inserimento presentata in data 23.04.2014 è stata esclusa per mancanza dei requisiti previsti dal decreto indicato in oggetto (art.1, comma 1 e artt. 9, e 10)*" (*cfr.* allegato);
- Ancorché non necessario, la ricorrente, con distinte missive del 28.04.2015 e del 19.05.2015, diffidava l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale per la provincia di Alessandria, affinché provvedesse al suo inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento relative – rispettivamente - ai posti Comuni della scuola Primaria con il



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

punteggio di 64, ed ai posti Comuni della scuola Materna con il punteggio di 28.

- Le richieste restavano prive di riscontro.
- Sotto altro profilo si evidenzia che il nucleo familiare della ricorrente composto dalla stessa e dal marito trae la propria esclusiva fonte di sussistenza dallo stipendio della stesso versando il marito in stato di disoccupazione da oltre 8 mesi e pertanto l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento tenuto conto delle già preventivate assunzioni a tempo indeterminato consentirebbe alla stessa di conseguire un posto di lavoro idoneo al superamento della situazione di difficoltà economica in cui versa.

Col presente atto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, intende agire per il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, anche per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

1. ***Sull'illegittima esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.***

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a. s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato bensì soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*". All'art. 9, commi 2 e 3, "*Modalità di presentazione delle domande*", detto decreto ha previsto che "[...] *la domanda* [n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento] *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB* [...] *secondo le seguenti modalità:* […] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.*

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "*Regolarizzazioni e esclusioni*",



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

stabiliva che "[...] *è motivo di esclusione* (...) *la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3* [...]". La piattaforma web, in buona sostanza, non riconoscendo come titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, con conseguente illegittima esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

2. ***Sul diritto all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento - Normativa di riferimento e Consiglio di Stato, sent. 1973/2015.***

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la eliminazione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili: "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, al fine di porre rimedio al precariato che affligge il settore, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo salvo l'inserimento dei "*docenti già in possesso di abilitazione*". Tra questi, coloro che hanno conseguito il diploma magistrale con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, rispetto ai quali al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento.

Infatti, a mente dell'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 "*Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*".

Ancora, secondo l'art. 2 del D.M. 175 del 1997, "*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale*".



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

Tanto sinteticamente premesso, è evidente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 dalla sig.ra Santangelo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale valore è stato tuttavia negato dal MIUR che con D.M. 235/2014, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere l'inserimento nella III fascia.

L'illegittimità del D.M. 235/2014 è stata però rilevata dal Consiglio di Stato, con sent. 1973/2015, il quale - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] *i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati* [...]" con il conseguente obbligo, per il MIUR, di procedere all'inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento. Si legge, infatti, in tale pronuncia: "[...] *non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali*". Ed ancora "[...] *Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato* [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015). Il Consiglio di stato, pertanto, ha rettificato il Decreto Ministeriale 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del predetto titolo abilitante (diploma magistrale conseguito, col vecchio ordinamento didattico, entro l'a.s. 2001/2002) l'accesso alle graduatorie ad esaurimento.



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

Tra questi docenti, come già detto, la sig. Santangelo che, a seguito di tempestiva presentazione della domanda di inserimento (datata 23.04.2015 e notificata in data 24.04.2015 a mezzo di raccomandata a.r. - *cfr.* allegati), ha visto negato il proprio diritto all'inserimento "*per mancanza dei requisiti previsti dal decreto indicato in oggetto*" (D.M. n. 235 dell'1.04.2014).

E' evidente, pertanto, il diritto dell'odierna ricorrente all'inserimento tempestivo nelle graduatorie ad esaurimento, tenuto conto che l'unica ragione della sua esclusione dalle stesse è risieduta nel non aver, il MIUR, riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Sotto altro profilo, è indubbio che l'efficacia della pronuncia del Consiglio di Stato produca i sui effetti anche nei confronti dell'odierna ricorrente giacché è principio consolidato quello secondo cui l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, con conseguente efficacia della pronuncia nei confronti di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi ed interessati agli effetti dell'atto caducato (*cfr*. Cass. 2734/1998, in Giust. civ. Mass. 1998, 573).

3. ***Sul periculum in mora.***

Con legge del 13 Luglio 2015, n. 107 - "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", entrata in vigore il 16.07.2015 – è stato programmato un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà a partire dal settembre 2015. La legge, però, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà esclusa da tale ultimo e definitivo progetto di assunzione dei docenti precari.

E' di tutta evidenza che tale situazione determinerebbe per la stessa un danno grave ed irreparabile facendo venir meno una opportunità unica. Lo stesso Consiglio di Stato, con sent. n. 3658/2014, ha chiarito che in tali fattispecie il pregiudizio grave ed irreparabile è da rinvenirsi nella condizione di precarietà a cui appartiene il personale docente, per il quale l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce l'estrema possibilità di accedere ad una stabile occupazione.

Nell'attesa della decisione nel merito della controversia si rende pertanto indispensabile una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

Si ricorda, altresì, che tali graduatorie hanno valenza triennale (2014/2017) e la ricorrente potrebbe vedersi preclusa ogni possibilità di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò che determinerebbe un danno certamente economico, che inciderebbe sulla sussistenza per come evidenziato in premessa, oltre che sotto il profilo personale.

Per tali motivi la sig.ra Santangelo, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale del Lavoro adito, voglia così provvedere:

**In via cautelare**

*inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc,* accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora:*

**A)** ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Vercelli, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi, in forma cartacea;

**B)** ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

**C)** Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

**Nel merito, previa fissazione dell'udienza *ex* art. 415 c.p.c.**

**D)** Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatoria ad esaurimento *ex* D.M. 1° aprile 2014 n. 235, e cioè ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola infanzia/primaria della provincia di Vercelli secondo il punteggio corrispondente.

**E)** Per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli di inserire la parte ricorrente



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Vercelli per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente e di ogni altro provvedimento presupposto (D.M. n.235/2014) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di cui sopra.

**F)** Condannare la Pubblica Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

**G)** In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla posizione lavorativa dei ricorrenti, nonché quella relativa alle graduatorie del triennio anni scolastici 2001/2014 e del triennio anni scolastici 2014/2017 per i settori: infanzia, primaria della provincia di Vercelli.

Allegati:

1. Diploma magistrale;
2. Dichiarazioni/attestazioni di servizio e contratti di lavoro;
3. Domanda di inserimento in Gae del 23.04.2014;
4. Comunicazione di rigetto domanda di inserimento in Gae del 19.08.2014 ed elenco esclusi;
5. D.M. 235 del 1.4.2014;
6. Lettera di diffida del 28.04.2015;
7. Lettera di diffida del 19.05.2015;
8. Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015;
9. Graduatoria definitiva provincia di Vercelli;
10. Stato disoccupazione coniuge Nicosia Giovanni.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE *EX* ART. 151 C.P.C.**

Posto che che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, in forza dell'art. 1 della legge 107/2015, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto il diritto all' inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle graduatorie dette, che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990 la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Gae in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati. I Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (...) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del*



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794

*sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria* [...]" (*cfr.* Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò si chiede all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale di Vercelli, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso la presente difesa fa

**ISTANZA**

affinché l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito provincia di Vercelli, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Vercelli, sul sito istituzionale.

Ai sensi delle norme vigenti in materia, si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminabile e pertanto il valore del contributo unificato dovuto è pari a € 259,00

Messina, lì 12.08.2015



Firmato Da: MATAFU' CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 383bf46516d61691dfc3bac080b66794